

N. 4148/15 R.G. notizie di reato
N. 1162/15 R.G. Trib

Sentenza N. 1104/15
Del 9.9.2015
Data del deposito 11 SET 2015
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Fidelio,
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 9.9.2015,
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 442, 530 c.p.p. e 131 bis c.p.

nei confronti di:

██████████, nato a ██████████ il ██████████, con domicilio
dichiarato in Novara ██████████ difeso di ufficio dall'avv. Alessandro Brustia,
LIBERO-PRESENTE-

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 56, 624 e 625 n. 2 c.p. perché, - al fine di trarne profitto per sé e mediante rottura delle confezioni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una batteria portatile per cellulari e di un epilatore, merce in vendita presso il supermercato ██████████ del valore complessivo di euro 70,79, non riuscendo nell'intento per l'intervento dell'addetta alla sicurezza. Con l'aggravante di aver usato violenza sulle cose. In Novara l'8. Settembre 2015

Identificata la persona offesa in: Legale Rappresentante di "██████████", con sede in ██████████

Conclusioni delle parti

PM: riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannarsi l'imputato alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 60 di multa;

Difesa imputato: assolversi l'imputato perché non punibile per particolare tenuità del fatto; in subordine minimo pena, con riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e doppi benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si è proceduto con rito abbreviato a seguito di giudizio direttissimo nei confronti di [redacted] per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose meglio descritto in epigrafe.

L'imputato è stato tratto in arresto in data 8.9.2015 e condotto all'udienza del 9.9.2015 per la convalida dell'arresto e l'instaurazione del giudizio direttissimo.

In tale udienza, dopo l'interrogatorio del prevenuto, il giudice non ha convalidato l'arresto e ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato, con le parti hanno acconsentito all'instaurazione del rito speciale ai sensi dell'art. 558 c. 5 c.p.p.

Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato, personalmente, ha chiesto la definizione del processo allo stato degli atti ai sensi dell'art. 438 c.p.p..

Il giudice ha ammesso il rito e nella medesima udienza le parti hanno concluso nei termini sopra indicati, con il giudice che ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

2. Alla luce delle risultanze processuali (consistenti nel verbale di arresto e nelle sommarie informazioni di [redacted]) il reato contestato risulta materialmente integrato e perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi.

Nel verbale di sommarie informazioni di [redacted], addetta alla sicurezza e all'antitaccheggio del supermercato [redacted] di Novara, si legge che [redacted] è stato direttamente osservato dall'addetto alla sicurezza aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dell'esercizio commerciale e prelevare i beni indicati in contestazione (una batteria per cellulare e un epilatore) dopo aver rotto le rispettive confezioni e aver occultato la merce nelle tasche dei pantaloni, per poi dirigersi verso le casse e pagare altra merce.

L'imputato, il cui comportamento veniva costantemente monitorato dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale, è stato quindi fermato poco dopo aver oltrepassato le barriere; una volta bloccato egli ha restituito immediatamente i beni sopra indicati, attendendo l'arrivo delle Forze dell'Ordine per l'identificazione.

Nel verbale di arresto in flagranza si segnala che il valore della merce ammonta a complessivi euro 70,79, con la puntualizzazione che tutti i beni sottratti non possono essere rivenduti.

A ciò si aggiunga che durante l'interrogatorio di convalida l'imputato ha ammesso gli addebiti, confermando integralmente le circostanze sopra descritte.

Sulla base di tali elementi si ritiene integrato il reato di tentato furto aggravato dal momento che, l'imputato, dopo aver prelevato la merce descritta in imputazione e averla occultata nelle tasche dei pantaloni, si è diretto verso le casse pagando altri beni, in tal modo compiendo atti chiaramente orientati ad impossessarsi dei predetti beni ed obiettivamente idonei a conseguire il risultato criminoso preso di mira.

Sussiste senza dubbio l'aggravante della violenza sulle cose, poiché [redacted] ha rotto la confezione della batteria e dell'epilatore, tanto da rendere non più commerciabili i suddetti beni.

A tale quadro va aggiunto il rilievo per cui l'imputato, soggetto di giovane età residente in Italia dal 1999, risulta incensurato e immune da pendenze (si vedano in proposito i certificati del casellario in atti e i precedenti dattiloscopici che non contengono alcuna denuncia o segnalazione di polizia a carico del predetto, benché nel verbale di arresto si faccia riferimento ad una denuncia per guida in stato di ebbrezza e per lesioni lievi).

Sulla base di tali elementi paiono sussistere tutti presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Il reato in contestazione (tentato furto mono-aggravato) è punito nel massimo con una pena non superiore a 5 anni di reclusione, rientrando nel novero della fattispecie per cui è consentita l'applicazione dell'istituto.

Sotto il profilo oggettivo, l'obiettivo scarso valore delle cose sottratte (si tratta, sulla base di quanto accertato dall'addetto alla vigilanza, di beni di valore complessivo pari a 70,79

euro) permette di affermare che l'offesa complessivamente arrecata alla p.o. sia di particolare tenuità, anche avuto riguardo alle condizioni soggettive della persona offesa (operatore commerciale appartenente alla catena della grande distribuzione) e alle circostanze concrete del fatto che, seppur commesso con violenza sulle cose, appare sintomatico di una minima lesività, essendo stato realizzato con modalità rudimentali e non insidiose, con l'imputato che ha restituito prontamente i beni sottratti.


Sotto il profilo soggettivo, il comportamento appare senz'altro non abituale ed episodico, alla luce dell'incensuratezza e dell'assenza di precedenti dattiloscopici, non ricorrendo nel caso di specie alcuna condizione ostativa tra quelle indicate nell'art. 131 bis c. 3 c.p. Per tali ragioni va pronunciata sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p. e 131 bis c.p.,

Assolve ~~████████████████████~~ dal reato lui ascritto, per essere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Novara, 9 settembre 2015



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot.ssa Pina SANTACROCE

Il Giudice

(Luca Fidelio)